

Class: 14.v, 20/001/001/001/001.sfa, 001.arm, 8/2026A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 173

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Apertura e scadenze COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO e PASSAGGI AZIENDALI anno campagna 2026 nell'ambito dei premi zootecnici. SUBENTRI ECOSHEMA 1 e ACCOPPIATO ZOOTECONIA.

Domanda di Pagamento Unica – Anno Campagna 2026. Sostegno accoppiato al reddito ed ECO-schema 1 - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti e dell'art. 37 del DM del 23 dicembre 2022 n. 660087.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*(sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- *DECRETO LEGISLATIVO 05 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";*
- *DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";*
- *Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";*
- *Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 del fascicolo aziendale;*
- *Circolare AGEA n.21371 del 14/03/2024 oggetto: Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico";*
- *Circolare AGEA n.61090 del 05/08/2024 oggetto: "DM 02.08.24 n. 353015 – eco-schema 1 – modificazioni alla circolare AGEA prot. 2664 del 12 gennaio 2024";*

- Circolare AGEA n. 52344 del 27/06/2025 - Eco-schema 1 livello 2 “adesione al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)” a partire dalla Campagna 2025
- Circolare AGEA n. 92951 del 19 novembre 2025 - Eco-schema 1 – Chiarimenti sulle fattispecie di subentro ai fini dell’ammissibilità al pagamento;
- Nota del 20/11/25 di Agea Coordinamento avente OGGETTO: Eco-schema 1 – Trasmissione manuale Gestione Subentri 2025;
- Circolare AGEA n. 102751 del 16/12/2025 con oggetto: “Eco-schema 1 campagna 2025 – Nota integrativa alle Circolari AGEA prot. 92951 del 19.11.2025 e n. 93404 del 20.11.2025”
- Nota di AGEA – COORDINAMENTO n. 60045 del 16/07/2026 con oggetto:” Nota cronoprogramma. Semplificazione delle operatività richieste per la gestione e la definitiva erogazione degli aiuti Pac 2023-2027 - Definizione flussi e scadenze a partire dall’anno di domanda 2026”;
- Istruzioni Operative ARPEA n. 94 del 30 aprile 2024 “Domanda integrazione pascolamento e controlli in loco ECO-SCHEMA 1_ REV 01 – campagna 2024”;
- Istruzioni Operative ARPEA n. 95 del 09 maggio 2024 aventi oggetto: “Manuale per la gestione della COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO e PASSAGGI AZIENDALI anno campagna 2023 e successive”;
- Istruzioni Operative AREA n.113 del 20/11/2024 con oggetto “Controlli in istruttoria Anomalie 2023-2027”;
- Istruzioni Operative ARPEA n. 115 del 09 dicembre 2024 con oggetto: “Gestione dei subentri ECO-SCHEMA 1 livello 2 – campagna 2024”;
- Istruzioni Operative ARPEA n.163 del 16/04/2026 PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA - CAMPAGNA 2026;

2. INDICAZIONI OPERATIVE

Con Istruzioni Operative n. 113 del 20/11/2024 ai paragrafi:

- 16.1 Comunicazione cambio beneficiario per decesso del titolare (art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e art. 36 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087);
- 16.2 Comunicazione cambio beneficiario per cessione dell’azienda (art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e art. 11 comma 11 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087);

- 16.3 Istruttoria specifica Premi Zootecnici - Sostegno accoppiato al reddito riguardante il subentro nella gestione della stalla.

veniva specificata la procedura per la presentazione delle comunicazioni cambio beneficiari e passaggi aziendali sul sistema di Demetra per le campagne successive alla campagna 2024.

Con I.O ISTRUZIONI OPERATIVE N. 115 venivano descritte le casistiche ammissibili al fine del riconoscimento del premio ECOSHEMA 1 nei casi di subentri aziendali Gestione dei subentri ECO-SCHEMA 1 livello 2 – campagna 2024 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022.

Con le IO ARPEA 147 del 25/11/2025 vengono introdotti i chiarimenti istruttori della Circolare di AGEA COORDINAMENTO n. 92951 del 19 novembre 2025 “Eco-schema 1 – Chiarimenti sulle fattispecie di subentro ai fini dell’ammissibilità al pagamento” integra quanto già disciplinato nelle circolari AGEA n. 2664 del 12.01.2024, n. 26280 del 28.03.

La Circolare AGEA n. 92951 del 19 novembre 2025 ammette il riconoscimento del premio ECO 1 per le seguenti fattispecie, poiché non sono considerate "scelte imprenditoriali" ma situazioni di oggettiva necessità, compatibili pertanto con il principio “causa di forza maggiore”:

1. Cessione di azienda per "mortis causa": Passaggio dell’attività dal de cuius all’erede.

2. Variazioni societarie nei seguenti casi:

- Trasformazione da ditta individuale a società con personalità giuridica: con definitiva cessazione dell’attività agricola del cedente (include la costituzione di comunioni ereditarie a seguito del decesso del titolare della ditta individuale).
- Trasformazione da società con personalità giuridica a ditta individuale: con definitiva cessazione dell’attività agricola del cedente (include le variazioni per assenza della pluralità dei soci a seguito di mortis causa).

Con la circolare AGEA n.102751 del 16/12/2025 vengono integrate alla circolare precedenti le casistiche per le quali i beneficiari possono richiedere il riconoscimento del subentro da un’attività cedente, le condizioni sono:

- Cessazione definitiva di ogni attività zootecnica del cedente come di seguito chiarito;

- Continuità Operativa: deve essere garantita la piena continuità operativa tra cedente e cessionario;
- Iscrizione ClassyFarm: presenza di iscrizione a ClassyFarm per l'azienda cessionaria;
- Continuità del Codice Allevamento: mantenimento dello stesso codice allevamento tra cedente e cessionario;
- Continuità della specie: non variazione della specie allevata tra cedente e cessionario;
- Continuità dell'Orientamento Produttivo: non variazione dell'orientamento produttivo tra cedente e cessionario;
- Completamento del periodo di osservazione del DDD in conformità con la normativa.

Nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni sopraindicate, al fine dell'intervento dell'Eco-schema 1, non si può considerare come subentro, non vengono rispettati i requisiti del DDD e il pagamento del premio ECO 1 non è ammissibile.

Inoltre la circolare introduce anche il riconoscimento del subentro nei casi in cui il cedente sia ancora in attività, ma cessi totalmente l'attività zootecnica, proseguendo con attività non zootecniche (Nota MASAF n. 102166 del 15/12/2025)

In caso di subentro ammissibile, si possono verificare le seguenti casistiche relative alla presentazione della Domanda Unica:

1. Presentata solo dall'agricoltore subentrante: Il subentrante, per rispettare il periodo di osservazione, può sommare i valori DDD maturati dal cedente nell'anno di domanda ai propri. Rispettando le condizioni, percepisce l'aiuto solo sulle UBA calcolate sull'allevamento subentrante.
2. Presentata solo dall'agricoltore cedente: Il pagamento non può essere erogato a nessuno dei due soggetti: il cedente non rispetta il periodo di osservazione completo e il cessionario non ha presentato la richiesta di aiuto.
3. Presentata sia dall'agricoltore cedente che dall'agricoltore cessionario: Il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo formale tra le parti. Per il calcolo del periodo di osservazione e delle DDD si applicano le stesse regole del Caso 1 (somma dei valori DDD) e il pagamento è sulle UBA calcolate sull'allevamento subentrante.

Si ricorda che, come definito nel Decreto Ministeriale n. 110851 del 11/03/2025 e nella Circolare di AGEA-COORDINAMENTO n. 52344 del 27/06/2025, il periodo di osservazione della campagna 2026 inizia il 1° ottobre 2025 e termina il 30 settembre 2026 con un periodo di tolleranza di 30 giorni.

In relazione a quanto sopra asserito, e in relazione al periodo di riferimento che nel premio accoppiato zootecnica di cui agli artt.23-24-25 del Dm 066087 del 23/12/22 va dal 01/01/2025 al 31/12/2025 mentre nel caso dell'ECOSHEMA 1 dal 01/10/2026 al 30/09/2027:

1) È necessario presentare una COMZI (Riconoscimento capi caso 2 (di cui all.1 istruzioni operative 38)) nel caso in cui si voglia dimostrare una continuità aziendale di tipo zootecnico nel periodo che va dal 01/01/2026 sino al momento di presentazione della domanda:

- a. Nel caso in cui si voglia vedere riconosciuti nel premio accoppiato zootecnica di cui agli artt.23-24-25 del Dm 066087 del 23/12/22 i capi sia del cedente che del cessionario, considerando che il periodo di riferimento per i questi premi si riferisce all'anno solare e cioè dal 01/01/26 al 31/12/2026.
- b. Fatti salvi i requisiti definiti nel paragrafo precedente (continuità aziendale, stesso orientamento produttivo dell'azienda del cedente e cessionario, iscrizione a Classyfarm sia del cedente sia del cessionario nelle tempistiche definite nella normativa, etc), il riconoscimento del subentro per considerare come periodo di osservazione per il calcolo del DDD il periodo che va dal 01/10/2025 al 30/09/2026.

2) È necessario presentare una “Comunicazione cambio beneficiario per cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e dell'articolo 11 comma 11 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087” nell'ambito zootecnico:

- a. Con riferimento al periodo che va dalla presentazione della domanda al 31/12/2026 per vedersi riconosciuta la continuità aziendale nell'ambito zootecnica e di conseguenza i capi ammissibili anche del cessionario, nei casi definiti nei capitoli 16.1 -16.2 delle IO ARPEA n. 113 del 20/11/2024 e cioè cessione totale di azienda/cessione per mortis causa.

- b. Con riferimento al periodo che va dalla presentazione della domanda al 30/09/2026, per poter presentare l'istanza di subentro a Classyfarm al fine di completare il periodo di osservazione, solo nei casi sopra rappresentati che riepilogando sono:
- i. **causa di forza maggiore (es: cessione per mortis causa);**
 - ii. **Se la domanda unica è stata presentata sia dal cedente sia dal cessionario.**

In base a quanto scritto in narrativa si può desumere che:

- **Se un beneficiario cessa la sua azienda dopo il 30/09/2026, ai fini del premio ECO 1 non è necessario che presenti la comunicazione cambio beneficiario. Tuttavia, è necessario che sia presentata per il ricongiungimento del periodo di riferimento nell'ambito del premio accoppiato zootecnia.**
- **È sempre necessario presentare la comunicazione cambio beneficiario, nell'ambito del Regime di Pagamento Unico, per l'erogazione al cessionario di tutti i premi al di fuori dei premi zootecnici.**

3. APERTURA e TERMINI DI CHIUSURA DELLA COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO E DELL'ISTANZA PASSAGGIO AZIENDALE

Con la nota n. 60045 del 16/07/2026 di AGEA COORDINAMENTO con oggetto: *"Nota cronoprogramma. Semplificazione delle operatività richieste per la gestione e la definitiva erogazione degli aiuti Pac 2023-2027 - Definizione flussi e scadenze a partire dall'anno di domanda 2026."* viene definito come termine il 21 dicembre dell'anno campagna per l'inserimento e la trasmissione dei dati dei subentri nell'applicativo Classyfarm "Eco-schema 1 dettaglio subentri" da parte degli Organismi Pagatori.

Le istanze relative a:

- **il cambio di beneficiario della domanda: "Comunicazione cambio beneficiario per decesso del titolare ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e dell'articolo 36 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087";**

- il cambio di beneficiario della domanda: *"Comunicazione cambio beneficiario per cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e dell'articolo 11 comma 11 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087;*
- i beneficiari già titolari di domanda e che devono comunicare il subentro avvenuto durante il periodo di osservazione: *"Riconoscimento capi caso 2 (di cui all.1 istruzioni operative 38) – COMZI"*

sono aperte su Demetra dal **29/07/2026**.

Si comunicano le date di chiusura della presentazione delle istanze:

- La scadenza per la presentazione dell'istanza ai fini del riconoscimento del subentro ECOSHEMA 1 è il **01/12/2026**, affinché le verifiche di ARPEA possano concludersi in tempo utile alla scadenza definita dal Cronoprogramma. Le istanze non presentate entro questo termine non saranno istruite dall'ARPEA e quindi non potrà essere corrisposto all'azienda il premio ECO 1 per la campagna 2026;
- La scadenza per l'istanza di subentro degli altri premi zootecnici è il **15/02/2027**.
- La scadenza per i cambi beneficiario per l'erogazione di tutti i premi al di fuori dei premi zootecnici è il **10/06/2027**.

Se l'azienda ha richiesto l'Eco 1 e vuole anche richiedere l'istanza per i premi accoppiati zootecnia, potrà anche non allegare la documentazione necessaria per i premi accoppiati (analisi latte e certificato etichettatura) ma potrà inserire una dichiarazione dove si impegna ad inviare ad ARPEA la documentazione entro il **15/02/2027**.